



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 85 – 22 GIUGNO 2023

Udienza del 14 giugno 2023

48.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

..omissis...: Per aver commesso, in violazione degli artt.13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., in più occasioni e nei confronti di più soggetti di sesso femminile, atti di violenza di natura sessuale, consistenti in ripetuti palpeggiamenti sulle parti intime delle malcapitate, tanto da essere stato inquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ed essere stato destinatario di una misura cautelare, limitativa della libertà personale, disposta dal GIP di detto Tribunale, notizia quest'ultima largamente diffusa dai mass media e così determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto.

Contestate le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B e D, Reg. Giur.

OSSERVA

A seguito di segnalazione da parte della Segreteria Generale FIPAV, la Procura Federale incardinava il procedimento disciplinare a carico del tesserato ..omissis.. in relazione a reiterati episodi di molestie e/o violenza sessuale posti in essere nel corso degli anni (e da ultimo nel Dicembre 2022) a danno di numerose donne, colleghe del sig. ..omissis.. all'interno dell'associazione ..omissis..

Conclusa l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale anche con l'acquisizione



a) delle dimissioni rassegnate dal sig. ..omissis.. da qualsiasi funzione federale con contestuale richiesta di applicazione di sanzione su richiesta (non accolta dall'Ufficio della Procura federale),

b) dell'Ordinanza applicativa di misura cautelare (arresti domiciliari) comminata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia poi sostituita con la misura del divieto di dimora nel Comune di ..omissis.. notificate al sig. ..omissis.., risultato indagato nel procedimento penale n. ..omissis.. dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, procedimento penale n. ..omissis.. RG GIP a seguito di richiesta di Giudizio Abbreviato;

c) del Verbale di Interrogatorio reso dinanzi al su richiamato GIP;

d) delle argomentazioni difensive trasmesse dal prevenuto con PEC;

il sig. ..omissis.. veniva deferito al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando l'incolpato per il giorno 3/5/2023 – udienza poi differita, a seguito della richiesta di rinvio inoltrata dal difensore del sig. ..omissis.., al giorno 14/6/2023.

In tale sede, all'esito della discussione (tenutasi in modalità videoconferenza) da parte del Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, - il quale concludeva per la comminazione della sanzione della radiazione a carico del tesserato -, della difesa dell'..omissis.. – la quale chiedeva il non luogo a sanzione o in subordine una sanzione meno afflittiva del provvedimento di radiazione -, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al sig. ..omissis.. viene contestato di aver posto in essere comportamenti gravemente disdicevoli e di possibile rilevanza penale, così determinando grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico tutto.

In particolare, vengono addebitate al tesserato, una serie di reiterate condotte che hanno indotto la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ad incardinare un procedimento penale a carico del sig. ..omissis.. nel quale risulta essere stata ammessa dal Giudice per le Indagini Preliminari una misura cautelare restrittiva della libertà personale (*i.e.* arresti domiciliari poi sostituiti dalla misura meno afflittiva del divieto di dimora).

Da quanto risultante dagli atti di cui è procedimento, con speciale riferimento al Verbale di interrogatorio reso dal prevenuto dinanzi le Autorità statali, non sorgono dubbi in ordine alla



sussistenza delle condotte contestate (*i.e.* reiterati palpeggiamenti al seno e al sedere di alcune colleghe di lavoro accompagnate da frasi di natura prettamente sessista).

Il tesserato non ha negato di aver posto in essere il contegno oggetto di contestazione cercando, tuttavia, di darne una diversa lettura interpretativa atteso il proprio carattere “*giocosso*” e *pacioccone*”.

In altri termini, tutti i numerosi episodi contestati a danno di diverse donne nei più disparati frangenti temporali vengono ricondotti dal sig. ..omissis.. nell’alveo di un “*gioco*” e/o di uno “*scherzo*” non accompagnato da alcuna diversa volontà predatoria.

Tale linea difensiva non è condivisa dal Collegio.

Le condotte sono state sostanzialmente ammesse, in sede di interrogatorio dinanzi il GIP, dal sig. ..omissis.. (“*forse le ho messo la mano sulla coscia*” “*la mano sulla coscia l’ho messa*” “*l’avrò anche toccata sul sedere ma non era mia volontà*” “*qualche volta ho toccato per gioco*” “*ti piace essere leccata le dicevano tutti e le avrò detto anche io*” “*io le avevo toccato il seno e il sedere*”) il quale, con approccio minimalista, pur ammettendo di aver ricevuto una sospensione disciplinare per 10 giorni per il verificarsi di fatti analoghi, ha tentato di sminuirne la portata lesiva ed antiregolamentare ripetendo, più volte, che non era “*mia intenzione*”, “*la cosa è stata fraintesa*” scusandosi, in ogni caso, se il contegno potesse essere stato fonte di equivoci.

E’ opportuno precisare come il processo sportivo non abbia i poteri ed i tempi della giustizia ordinaria e che gli elementi proposti dalla Procura Federale possano ritenersi sufficienti a concretare la responsabilità così come contestata.

Si deve prescindere, dunque, dall’esito degli accertamenti che saranno effettuati dalla Magistratura ordinaria (*i.e.* esito del giudizio abbreviato), in quanto il contegno tenuto dal sig. ..omissis.. è stato posto in violazione alle norme regolamentari federali ed al Codice Etico adottato dalla FIPAV che richiede ai tesserati, ed a maggior ragione a quelli come il prevenuto che ricoprono importanti ruoli istituzionali all’interno della compagine associativa, una condotta specchiata ed irreprensibile sia all’interno che all’esterno della vita federale.

E’ innegabile il disdoro cagionato alla Federazione Italiana Pallavolo da un tesserato che si sia abbandonato a condotte contrarie all’impianto normativo regolamentare ed ai dettami del Codice Etico fornendo a tutti gli altri tesserati (discenti dello stesso ..omissis.. e Colleghi arbitri *in primis*) una infima immagine di sé non solo in quanto persona, ma, per quanto qui



interessa, in quanto tesserato con cariche apicali nel settore arbitrale e ciò a detrimento del movimento pallavolistico nazionale.

Il contegno dell'incolpato si pone, poi, in insanabile contrasto con il Regolamento Struttura Tecnica – Settore Ufficiali di Gara ai cui dettami - che richiedono espressamente in capo alla classe arbitrale la sussistenza di “*buona condotta morale e civile*” - lo stesso ..omissis.., attesa la carica ricoperta, avrebbe dovuto scrupolosamente attenersi in prima persona.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, considerate sussistenti le circostanze aggravanti correttamente contestate, deve in ogni caso valorizzarsi l'efficace prova fornita dalla difesa del sig. ..omissis.. in ordine alla limitata diffusione della notizia di reato (e illecito disciplinare) al di fuori del mondo pallavolistico.

Per tali motivi, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, il Collegio ritiene congrua l'applicazione della sanzione come determinata in dispositivo

PQM

Dispone a carico del tesserato ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni cinque.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 giugno 2023